SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIII LEGISLATURA —

N. 3653

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SPECCHIA, MAGGI e COZZOLINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 NOVEMBRE 1998

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle strutture della protezione civile

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – I gravi avvenimenti calamitosi che hanno sconvolto l'Italia (gli eventi sismici dello scorso settembre, le recenti alluvioni e le frane e, non ultimi, gli incendi boschivi) hanno evidenziato alcune lacune nell'operato della protezione civile. Il 1998, superando di gran lunga il 1993 definito «l'annus horribilis» con 203.143 ettari bruciati, si accinge ormai ad essere uno degli anni peggiori del decennio sul fronte degli incendi boschivi.

Il fenomeno degli incendi boschivi, come quello dell'alluvione, delle frane e dei terremoti deve rappresentare un campanello d'allarme, al fine di dotare il nostro Paese di una adeguata normativa tesa ad una concreta azione preventiva che tuteli la popolazione e il nostro patrimonio sociale, artistico, culturale ed ambientale. Le conseguenze di tali disastri hanno messo in ginocchio il sistema economico delle regioni interessate e le avvisaglie derivanti dalle esperienze dei passati anni avrebbero dovuto far scattare l'attività di prevenzione, cosa che puntualmente non è avvenuta se non in minima parte e come è stato ampiamente illustrato e denunciato dagli organi di informazione tra il 1° e il 6 luglio 1998.

Nonostante i numerosi atti di sindacato ispettivo presentati nel corso della XIII legislatura, il Governo non solo non ha dato riscontro – considerati i risultati – ma non ha neppure disposto i necessari adempimenti correttivi di quanto segnalato negli stessi atti parlamentari. Pertanto, di fronte al complesso di circostanze quali il mancato coordinamento, operazioni di revisione tardive,

affidamenti inadeguati – tutte documentate – alle quali vanno aggiunti il perdurare e l'aggravarsi dell'emergenza determinata dagli incendi dei boschi, le competenti autorità non hanno posto in atto misure appropriate, disattendendo le richieste formulate da numerosi senatori e deputati appartenenti a quasi tutti i partiti.

Al verificarsi delle ricorrenti e, purtroppo ormai spesso, prevedibili calamità (ad esempio, le alte temperature avrebbero dovuto far pensare agli incendi boschivi) il Governo è risultato impreparato a tutelare la collettività ed il Parlamento, di fatto, si interessa di questi argomenti soltanto in occasione e a seguito di tali eventi disastrosi, senza peraltro trarne le dovute conseguenze.

È indispensabile, a questo punto, far chiarezza sull'attività della protezione civile per dissipare le critiche ed accertare eventuali responsabilità su come sono state affrontate le varie calamità e solo l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta potrà fornire un quadro dettagliato sullo stato attuale della stessa.

È ormai indispensabile intervenire e prendere i dovuti provvedimenti per tutelare la popolazione, il patrimonio culturale, artistico e ambientale dell'Italia, senza che gli stessi eventi calamitosi, ancora una volta, prendano l'iniziativa.

Il presente disegno di legge è stato già presentato con identico contenuto alla Camera dei deputati dagli onorevoli Storace e Martini.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione della Commissione)

- 1. È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sulle strutture della protezione civile.
- 2. La Commissione ha il compito di verificare la gestione di bilancio e amministrativa, ivi compresi i contributi alle organizzazioni. La Commissione, in particolare:
- a) accerta il regolare andamento e funzionamento della protezione civile, in tutte le attività che la caratterizzano, ivi compresa l'allocazione del personale;
- b) valuta le attività di previsione e di prevenzione delle calamità naturali e di ogni altro evento calamitoso;
- c) indaga sull'efficienza e sull'efficacia dei programmi nazionali di soccorso e sui piani per l'attuazione delle conseguenti misure di emergenza;
- d) verifica le procedure, i modi e le forme per la concessione di contributi alle organizzazioni nelle attività di protezione civile;
- *e)* verifica le attività dirette allo studio della previsione e della prevenzione delle calamità naturali e delle catastrofi, gli indirizzi ed orientamenti per l'organizzazione e l'utilizzazione del volontariato;
- f) studia le possibili misure atte ad eliminare o ridurre al minimo le possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi naturali e calamitosi;
- g) verifica gli esiti delle iniziative volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita delle popolazioni colpite dagli eventi;
- h) individua, analizza e valuta eventuali condizioni o situazioni che presentino

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

o che possano presentare in futuro, possibili rischi;

- *i)* formula al Governo proposte di miglioramento della protezione civile;
- *l)* riferisce al Parlamento, con apposita relazione al termine dei suoi lavori, nonchè ogni volta che lo ritenga opportuno, sullo stato delle strutture della protezione civile.

Art. 2.

(Composizione della Commissione)

- 1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari.
- 2. La Commissione elegge, al suo interno, il presidente, a maggioranza assoluta dei suoi membri, due vicepresidenti e due segretari.

Art. 3.

(Poteri della Commissione)

- 1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
- 2. La Commissione può richiedere copie di atti e documenti relativi ad istruttorie o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria od altri organi, anche inquirenti.

Art. 4.

(Funzionamento della Commissione)

1. Per lo svolgimento dei propri compiti, la Commissione può avvalersi della collaborazione di tutte le amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici, delle regioni, delle province e dei comuni, nonchè della consulenza di esperti per la trattazione di singoli problemi che richiedano particolari

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

competenze e di ogni altra collaborazione che ritenga necessaria.

- 2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati e per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.
- 3. Per l'espletamento dei suoi compiti la Commissione si avvale del personale, dei locali e degli strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle due Camere.
- 4. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei suoi lavori.

Art. 5.

(Relazioni)

1. La Commissione, al termine del primo anno della propria attività, presenta al Parlamento una relazione sui risultati degli accertamenti effettuati, che comprende proprie considerazioni ed osservazioni.

Art. 6.

(Conclusione dei lavori)

1. La Commissione deve concludere i propri lavori entro due anni dalla data del suo insediamento.